sia
schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società svizzera degli ingegneri e degli architetti
swiss society of engineers and architects

R 100

Statuto

1 Nome, sede e scopo 2
1 Forma giuridica e sede 2
2 Obiettivi 2
3 Adempimento dei compiti 2
2 Affiliazione 2
4 Struttura 2
5 Regole deontologiche 3
6 Violazione delle regole deontologiche 3
3 Organizzazione 3
7 Disposizioni generali 3
8 Organizzazione della SIA 4
9 Assemblea dei delegati 4
10 Comitato 5
11 Commissione di revisione dei conti 6
12 Commissioni deontologiche 7
13 Conferenza SIA 7
14 Votazione della base 7
15 Consiglio delle professioni 8
16 Delegazioni dei gruppi professionali 8
17 Organi di coordinamento delle sezioni 8
18 Commissioni centrali 9
19 Commissioni settoriali per le norme 9
20 Commissioni per le norme 9
21 Commissioni per i regolamenti 9
22 Gruppi professionali 9
23 Sezioni 9
24 Reti 10
25 Associazioni di specialisti 10
26 Ufficio amministrativo SIA 10
4 Finanze e responsabilità 11
27 Finanze 11
28 Responsabilità 11
5 Revisione dello Statuto e scioglimento della SIA 11
29 Condizioni 11
30 Procedura di liquidazione 11
6 Disposizioni finali 11
31 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 11

Edizione 2026

sia

1 NOMEN, SEDE E SCOPO

Art. 1 Forma giuridica e sede

Forma giuridica

1 La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è un'associazione, ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Sede

2 La sede della SIA si trova presso il domicilio dell'Ufficio amministrativo SIA.

Art. 2 Obiettivi

Principio fondamentale

1 La SIA riunisce i professionisti qualificati nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'architettura, della tecnica e dell'ambiente. Con l'obiettivo prioritario di creare un ambiente di vita sostenibile, la SIA incarna una cultura della collaborazione basata sull'interdisciplinarità e rappresenta un centro di competenza nazionale per le attività di normazione nel settore della costruzione.

Promozione delle professioni

2 La SIA si prefigge di promuovere l'ingegneria civile, l'architettura e le altre discipline scientifiche nell'ambito della costruzione, della tecnica e dell'ambiente. Ne rafforza l'importanza culturale, sociale ed economica, promuovendo inoltre la creatività, l'innovazione e la ricerca della qualità e impegnandosi, non da ultimo, in favore di una cultura della costruzione di qualità.

Rappresentanza degli interessi professionali

3 La SIA si impegna per garantire condizioni quadro eque sul piano economico, rappresenta gli interessi professionali dei propri soci e si adopera affinché tali interessi vengano riconosciuti dalle autorità, dalle associazioni, dalle istituzioni di formazione e dalla società intera.

Promozione della diversità e della parità di genere

4 La SIA si assume la responsabilità di garantire la promozione della parità di genere e una maggiore diversità nelle professioni che essa riunisce. Si adopera nel contrastare la discriminazione e si impegna nel promuovere l'inclusione, le pari opportunità nei campi dell'economia e della scienza, come pure la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Networking internazionale

5 La SIA si impegna nell'intessere contatti con le organizzazioni professionali internazionali, con le associazioni professionali attive all'estero e con i propri soci attivi nel contesto internazionale e residenti all'estero al fine di promuovere lo scambio in merito ai temi e alle questioni legate alle proprie attività.

Promozione dell'interculturalità

6 La SIA promuove uno scambio interculturale attivo e nello svolgere il proprio operato rispecchia le diversità regionali, culturali, linguistiche e sociodemografiche della Svizzera.

Impegno per la sostenibilità

7 La SIA obbliga i propri soci a impegnarsi nell'esercitare la professione all'insegna della sostenibilità.

Strumenti per l'esercizio della professione

8 La SIA partecipa attivamente all'elaborazione, all'aggiornamento, alla pubblicazione e all'introduzione di strumenti specialistici e giuridici per l'esercizio professionale, tra cui, in particolare, le proprie norme e i propri regolamenti.

Prestazioni di servizi

9 La SIA fornisce prestazioni di servizi ai propri soci e a terzi.

Art. 3 Adempimento dei compiti

La SIA adempie i propri compiti principalmente attraverso i propri organi e gremi. Per l'adempimento dei propri compiti, la SIA può costituire delle società o entrare a farne parte.

2 AFFILIAZIONE

Art. 4 Struttura

Categorie dei soci

1 Si distinguono le seguenti categorie di soci SIA:

a) soci individuali;
b) soci studenti;
c) soci junior;
d) soci senior;
e) soci onorari;
f) ditte SIA.

Soci individuali

2 È possibile ammettere in qualità di soci individuali le persone fisiche che hanno conseguito, nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'architettura, della tecnica o dell'ambiente, un Master presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale oppure che hanno raggiunto un livello equipollente, riconosciuto dalla SIA. Possono essere ammesse anche le persone che hanno conseguito un Bachelor, purché attestino di avere svolto un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'architettura, della tecnica o dell'ambiente. In caso di personalità, la cui affiliazione riveste un interesse particolare per la SIA, è possibile derogare a singoli requisiti di ammissione.

Soci studenti

3 È possibile ammettere in qualità di soci studenti le persone che frequentano un corso di studio nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'architettura, della tecnica o dell'ambiente presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale.

Soci junior

4 È possibile ammettere in qualità di soci junior le persone che concludono un ciclo di studio Bachelor nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'architettura, della tecnica o dell'ambiente, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale. L'affiliazione come socio junior ha durata limitata. Una volta raggiunta la necessaria esperienza professionale i soci junior sono ammessi in qualità di soci individuali.

Soci senior

5 I soci individuali diventano soci senior a partire dall'anno civile successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento prevista in Svizzera.

Soci onorari

6 È possibile designare in qualità di soci onorari le personalità che sostengono e incarnano gli obiettivi e i valori della SIA e che si sono impegnate, in modo significativo ed esemplare, nel portare avanti e diffondere tali obiettivi e valori.

Ditte SIA

7 È possibile ammettere in qualità di ditte SIA gli studi che si occupano principalmente di progettazione e consulenza nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'architettura, della tecnica o dell'ambiente, a condizione che almeno un membro della direzione operativa abbia sottoscritto un'affiliazione alla SIA in qualità di socio individuale.

Titolo SIA

8 Solo i soci individuali, i soci senior, i soci onorari e le ditte SIA hanno il diritto di aggiungere il marchio protetto «SIA», accanto al proprio titolo accademico o al nome aziendale.

Ammissione, esclusione e dimissioni

9 La procedura per l'ammissione, l'esclusione e le dimissioni dei soci è definita nel Regolamento dei soci.

Art. 5 Regole deontologiche

I soci si impegnano a rispettare le regole deontologiche sancite nel codice deontologico.

Art. 6 Violazione delle regole deontologiche

Qualora un socio violasse le regole deontologiche è possibile sporgere denuncia alla commissione deontologica del gruppo professionale al quale il socio appartiene. Il codice deontologico disciplina le competenze e i dettagli di una procedura disciplinare.

3 ORGANIZZAZIONE

Art. 7 Disposizioni generali

Limitazione della durata del mandato

1 Un mandato in seno a un organo oppure a un gremio della SIA ha una durata di quattro anni. Una rielezione è possibile per un massimo di due volte. Dopo il compimento del 70° anno di età non è più possibile assumere nuovi mandati.

Rappresentanza delle regioni linguistiche

2 Per quanto concerne la rappresentanza delle regioni linguistiche, vale a dire la Svizzera italiana, tedesca e francese, in seno agli organi e ai gremi della SIA, si perseguono come obiettivi mirati, da raggiungere nella misura del possibile, le fasce percentuali definite nell'articolo 7 dell'ordinanza federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11).

Rappresentanza di genere

3 Per quanto concerne la rappresentanza di genere, la SIA mira a fare in modo che i propri organi e gremi attestino nel complesso una composizione diversificata.

Art. 8 Organizzazione della SIA

Organi della SIA

1 Gli organi della SIA sono:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Comitato;
c) la Commissione di revisione dei conti;
d) le commissioni deontologiche;
e) la Conferenza SIA;
f) la votazione della base.

Gremi della SIA

2 I gremi della SIA sono:
a) il Consiglio delle professioni;
b) le delegazioni dei gruppi professionali;
c) gli organi di coordinamento delle sezioni;
d) le commissioni centrali;
e) le commissioni settoriali per le norme;
f) le commissioni per le norme;
g) le commissioni per i regolamenti.

Unità organizzative professionali e regionali

3 a) i gruppi professionali
b) le sezioni

Unità organizzative tematiche e specialistiche

4 a) le reti
b) le associazioni di specialisti

Ufficio amministrativo SIA

5 L'Ufficio amministrativo SIA è responsabile di gestire gli affari operativi.

Art. 9 Assemblea dei delegati

Funzione

1 Fatta salva l'assegnazione di singoli affari alla votazione della base, l'Assemblea dei delegati è l'organo sovrano della SIA.

Composizione

2 a) L'Assemblea dei delegati si compone di un pari numero di rappresentanti delle sezioni e dei gruppi professionali.

b) A ciascuna delle sezioni spettano due delegati. Ai gruppi professionali spetta nell'insieme lo stesso numero di delegati che spetta complessivamente alle sezioni. Ogni gruppo professionale ha diritto a un numero di seggi proporzionale alla quota di soci SIA appartenenti al gruppo. Tuttavia, nessuno dei gruppi professionali può avere da solo più della metà dei seggi complessivi. Inoltre, a nessuno dei gruppi professionali possono essere assegnati meno di quattro seggi. Nel caso in cui, per una qualsiasi possibile ragione, il numero di delegati delle sezioni non coincidesse con quello dei delegati dei gruppi professionali, l'Assemblea dei delegati può, per la successiva Assemblea dei delegati o sino a revoca, assegnare delegati supplementari alle sezioni o ai gruppi professionali oppure ridurne il numero, ciò allo scopo di ripristinare la parità tra sezioni e gruppi professionali.

Nomina dei delegati

3 a) Ciascuna sezione nomina due persone in veste di delegati: un primo delegato è la persona che è alla presidenza della sezione, l'altro è un membro del comitato della sezione. È il comitato stesso a nominare in maniera autonoma, tra le proprie fila, il membro da inviare come delegato. Entrambi i delegati non possono, di regola, appartenere allo stesso gruppo professionale.

b) I gruppi professionali nominano i delegati fra la totalità dei propri membri.

c) I delegati delle sezioni o dei gruppi professionali non possono essere al contempo membri del Comitato SIA.

Competenze

4 L'Assemblea dei delegati si assume, nella fattispecie, le seguenti competenze:
a) apportare modifiche allo Statuto;
b) eleggere la presidenza o la copresidenza SIA, come pure gli altri membri del Comitato;
c) eleggere l'ufficio di revisione;
d) eleggere i membri della Commissione di revisione dei conti;
e) eleggere la presidenza e gli altri membri della Commissione deontologica svizzera;
f) eleggere le presidenze delle commissioni centrali;
g) approvare il rapporto annuale;
h) approvare il conto annuale;
i) approvare il budget;
j) fissare le quote di affiliazione;
k) emanare e revisionare il codice deontologico;
l) emanare e revisionare il Regolamento interno e il Regolamento dei soci;
m) approvare i regolamenti;
n) ratificare la costituzione o l'esclusione delle sezioni;
o) sciogliere la SIA;

Convocazione

5 a) L'Assemblea dei delegati ordinaria è convocata dal Comitato e si riunisce una volta all'anno durante il primo semestre. L'Assemblea dei delegati straordinaria è convocata su richiesta, quando a esigerne la riunione sono il Comitato, almeno un gruppo professionale, almeno 1000 soci o almeno tre sezioni, per decisione delle rispettive assemblee generali.

b) La data dell'Assemblea dei delegati è resa nota, al più tardi, dodici settimane prima dell'Assemblea dei delegati.

c) I delegati, i membri del Comitato, le presidenze delle commissioni centrali, delle reti e delle associazioni di specialisti possono inoltrare all'Ufficio amministrativo SIA le proprie richieste da inserire nell'ordine del giorno entro, al più tardi, otto settimane dall'Assemblea dei delegati. Al momento dell'inoltro, le richieste, così come tutta la relativa documentazione, devono essere complete e redatte in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco o francese).

d) Tutta la documentazione che concerne l'Assemblea dei delegati viene trasmessa ai delegati come pure, per conoscenza, ai membri del Comitato, alle presidenze delle commissioni centrali, delle reti e delle associazioni di specialisti, entro al più tardi quattro settimane dall'Assemblea dei delegati.

Conduzione

6 L'Assemblea dei delegati è condotta dalla presidenza o da una delle due persone che si trovano alla copresidenza della SIA. Se nessuno di loro è presente, è la persona che riveste la carica di vicepresidente ad assumere la conduzione dell'Assemblea dei delegati. In caso di impedimento, subentra il membro del Comitato con maggiore anzianità di servizio. Su proposta e con il consenso della maggioranza semplice dei votanti, la conduzione può essere conferita a una presidenza del giorno.

Deliberazioni

7 a) L'Assemblea dei delegati può modificare la sequenza dei punti inseriti nell'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei votanti.

b) Le votazioni si svolgono in modo palese, a meno che l'Assemblea dei delegati non decida altrimenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei votanti, eccezion fatta per le decisioni riguardanti la revisione dello Statuto e del codice deontologico della SIA oppure lo scioglimento della SIA, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei votanti presenti. In caso di parità, la presidenza dell'Assemblea dei delegati ha il voto decisivo.

c) Le elezioni si svolgono in modo palese, a meno che l'Assemblea dei delegati non decida altrimenti. Se ci sono diverse persone che si candidano, al primo turno occorre la maggioranza dei voti espressi dai votanti; in caso di un secondo turno, vale la maggioranza relativa. La maggioranza relativa viene calcolata partendo dal numero di voti espressi; le astensioni non vengono mai prese in considerazione.
Se si candida soltanto una persona, occorre la maggioranza semplice dei votanti.

d) Le decisioni dei delegati possono, eccezionalmente, essere prese anche per iscritto, mediante circolare e/o per via digitale. Le deliberazioni mediante circolare richiedono la maggioranza dei voti validi pervenuti. Il termine ultimo di invio deve essere fissato a una data determinata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale oppure la data di ricezione nella casella di posta elettronica.

Art. 10 Comitato

Funzione

1 Il Comitato rappresenta il massimo organo direttivo strategico della SIA.

Composizione

2 Il Comitato è composto da un minimo di sette persone e include la presidenza o la copresidenza, la vicepresidenza e gli altri membri. Tutti i membri del Comitato devono essere soci della SIA. La composizione del Comitato deve rispecchiare il più possibile la quota percentuale di soci SIA appartenenti a ciascun gruppo professionale. A ogni gruppo professionale spetta almeno un seggio nel Comitato.

Costituzione

3 Il Comitato si costituisce autonomamente, eccezione fatta per la presidenza.

Rappresentanza della presidenza

4 Qualora la presidenza lasci la carica con effetto immediato o si debba assentare per un periodo prolungato di tempo, a prescindere da quali siano i motivi, il mandato è assunto ad interim dalla vicepresidenza o da più vicepresidenze, fino all'elezione di una nuova presidenza.

Competenze

5 Il Comitato elabora la strategia societaria e ne supervisiona la messa in atto. Esso rappresenta la SIA verso l'esterno. Come firma legalmente valida fa stato esclusivamente la firma collettiva a due. Tra le altre competenze che spettano al Comitato si annoverano, nella fattispecie:

a) vigilare sull'applicazione delle decisioni della SIA;
b) decidere in merito all'assunzione e al licenziamento del direttore, come pure dei membri della Direzione;
c) vigilare sull'Ufficio amministrativo SIA;
d) assicurare una gestione mirata e parsimoniosa delle finanze della SIA;
e) fissare annualmente le indennità forfettarie;
f) stabilire l'ordine del giorno per l'Assemblea dei delegati;
g) stabilire il programma per la Conferenza SIA;
h) emanare il Regolamento relativo alla collezione delle norme SIA e decidere in merito ai ricorsi relativi all'approvazione delle norme nazionali e delle condizioni contrattuali generali relative alle norme;
i) eleggere i membri delle commissioni centrali;
j) avvalersi dell'opinione di esperti per la previsione strategica;
k) emanare il Regolamento di base per le associazioni di specialisti SIA;
l) approvare gli statuti delle sezioni;
m) decidere in merito all'ammissione o all'esclusione dei soci (nella misura in cui ciò rientri tra le sue competenze);
n) decidere se partecipare o aderire ad altre organizzazioni;
o) designare una società fiduciaria responsabile di organizzare e controllare le votazioni per iscritto, come pure di confermarne formalmente l'esito;
p) assegnare e revocare il diritto di firma.

Deliberazioni

6 Il Comitato può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono approvate con la maggioranza semplice dei voti espressi, considerando che spetta un voto a ogni membro. In caso di parità, la presidenza ha voto decisivo.

Art. 11 Commissione di revisione dei conti

Funzione

1 La Commissione di revisione dei conti controlla che i mezzi finanziari disponibili siano impiegati in modo pertinente e conforme al budget.

Composizione

2 La Commissione di revisione dei conti è formata da un massimo di 5 persone, comprende una presidenza e altri membri. I membri della Commissione non possono appartenere né al Comitato né all'Ufficio amministrativo SIA. I membri sono scelti tra le fila dei soci individuali.

Competenze

3 Tra le competenze che spettano alla Commissione di revisione dei conti si annoverano, nella fattispecie:

a) verificare il conto annuale SIA;
b) verificare il budget;
c) verificare le indennità forfettarie versate per l'esercizio di alcune funzioni in seno agli organi e ai gremi della SIA;
d) stilare un rapporto per il Comitato all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

Ufficio di revisione

4 Per svolgere il proprio lavoro, la Commissione di revisione dei conti fa capo a un ufficio di revisione esterno. Tale coinvolgimento non esonera i membri della Commissione dalla propria responsabilità riguardo a un'appropriata verifica dei conti.

Art. 12 Commissioni deontologiche

Funzione

1 a) Commissioni deontologiche dei gruppi professionali
Ogni gruppo professionale costituisce una commissione deontologica incaricata di trattare gli affari che sono di sua competenza in virtù del codice deontologico, segnatamente di esaminare, in prima istanza, le infrazioni alle regole deontologiche.
b) Commissione deontologica svizzera
La Commissione deontologica svizzera tratta gli affari che sono di sua competenza in virtù del codice deontologico, segnatamente i ricorsi contro le decisioni delle commissioni deontologiche dei gruppi professionali.

Composizione

2 a) Le commissioni deontologiche dei gruppi professionali si compongono di una presidenza e di altri membri. La delegazione del gruppo professionale nomina la presidenza e i membri, scegliendo tra le fila dei propri soci individuali.
b) La Commissione deontologica svizzera si compone di una presidenza e di altri membri. L'Assemblea dei delegati nomina la presidenza e i membri, scegliendo tra le fila dei soci individuali della SIA.

Art. 13 Conferenza SIA

Funzione

1 La Conferenza SIA promuove la collaborazione in seno alla SIA in un'ottica integrativa e offre uno spazio in cui poter discutere e definire l'orientamento strategico e tematico della SIA.

Composizione

2 La Conferenza SIA è composta dai delegati della SIA, dai membri del Comitato e della Direzione, come pure dalle presidenze delle commissioni centrali, nonché da un membro del comitato di ciascuna rete e di ciascuna associazione di specialisti che, al contempo, deve essere anche socio SIA. Possono prendere parte all'incontro come ospiti anche i collaboratori dell'Ufficio amministrativo SIA e altri soci invitati.

Competenze

3 Le competenze che spettano alla Conferenza SIA sono, nella fattispecie:
a) approvare la strategia societaria;
b) approvare la strategia di normazione;
c) fissare i temi prioritari della SIA;
d) favorire la formazione dell'opinione e la presa di decisioni fondamentali, in concomitanza con le sfide e i temi cruciali della SIA;
e) eleggere i soci onorari;
f) confermare la costituzione delle reti o escluderle;
g) ammettere o escludere le associazioni di specialisti.

Convocazione

4 a) La Conferenza SIA è convocata dal Comitato e ha luogo due volte l'anno.
b) La data della Conferenza SIA è resa nota con un preavviso di almeno dodici settimane.
c) I partecipanti indicati all'articolo 13, cpv. 2, esclusi gli ospiti, possono inoltrare all'Ufficio amministrativo SIA le proprie richieste da inserire nell'ordine del giorno entro, al più tardi, otto settimane dalla Conferenza SIA. Le richieste, così come tutta la relativa documentazione, devono essere inoltrate all'Ufficio amministrativo SIA, complete e redatte in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco o francese).
d) Tutta la documentazione che concerne la Conferenza SIA viene trasmessa entro al più tardi quattro settimane dalla Conferenza SIA.

Conduzione

5 Per quanto riguarda la conduzione della Conferenza SIA si applicano, in modo analogo, le disposizioni definite all'articolo 9, cpv. 6.

Deliberazioni

6 Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei votanti. Ciascun partecipante ha diritto di voto, esclusa la Direzione ed esclusi gli ospiti. In caso di parità, la decisione decisiva spetta alla presidenza della Conferenza SIA.

Art. 14 Votazione della base

Funzione

1 Le decisioni dell'Assemblea dei delegati che riguardano la revisione dello Statuto e del codice deontologico oppure lo scioglimento della SIA devono essere oggetto di una votazione della base, qualora il Comitato, almeno un gruppo professionale, almeno 1000 soci oppure almeno tre sezioni lo richiedano per decisione delle rispettive assemblee generali.

Convocazione

2 La richiesta di procedere a una votazione della base va inoltrata al Comitato entro sei settimane dalla deliberazione dell'Assemblea dei delegati. Nella richiesta vanno indicate le proposte e allegati gli elenchi delle firme e, se del caso, gli estratti dei verbali delle decisioni prese dalle sezioni richiedenti.

Svolgimento

3 La votazione per iscritto va tenuta entro dodici settimane dall'inoltro della richiesta. Il materiale di voto deve essere trasmesso ai soci almeno quattro settimane prima della data di votazione.

Deliberazioni

4 Hanno diritto di voto i soci individuali, i soci studenti, i soci junior, i soci senior e i soci onorari della SIA. Il risultato della votazione assume il significato e il valore giuridico di una decisione della SIA se almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ritorna la propria scheda di voto. Le richieste sottoposte alla votazione della base sono accettate se conseguono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art 15 Consiglio delle professioni

Funzione

1 Il Consiglio delle professioni favorisce lo scambio interdisciplinare fra tutti i gruppi professionali e una formazione delle opinioni consolidata.

Composizione

2 In seno alle delegazioni di ciascun gruppo professionale sono scelte due persone che andranno a costituire il Consiglio delle professioni. Almeno una di queste due persone deve essere alla presidenza del rispettivo gruppo professionale. Durante le sedute, a seconda dei temi affrontati, il Consiglio delle professioni può avvalersi della partecipazione dei rappresentanti delle reti, delle associazioni di specialisti, come pure di altri possibili ospiti.

Costituzione

3 Il Consiglio delle professioni si costituisce autonomamente.

Art. 16 Delegazioni dei gruppi professionali

Funzione

1 Le delegazioni dei gruppi professionali trattano tematiche e questioni specifiche, legate al proprio ambito di attività.

Composizione

2 I gruppi professionali della SIA nominano i propri delegati e delegati supplenti tra la totalità dei propri rispettivi membri. Le delegazioni dei gruppi professionali sono composte dai delegati e dai delegati supplenti appartenenti al rispettivo gruppo professionale. Durante le sedute, a seconda dei temi affrontati, la delegazione dei gruppi professionali può avvalersi della partecipazione dei rappresentanti delle reti, delle associazioni di specialisti, come pure di altri possibili ospiti.

Costituzione

3 Le delegazioni designano tra le proprie fila una presidenza o una copresidenza per il proprio gruppo professionale. Inoltre, le delegazioni dei gruppi professionali si costituiscono autonomamente.

Art. 17 Organi di coordinamento delle sezioni

Funzione

1 Gli organi di coordinamento delle sezioni consolidano la coesione tra le sezioni. Coordinano, promuovono e ampliano le attività e i progetti delle sezioni sul territorio. Garantiscono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le sezioni e con i diversi organi e gremi della SIA.

Composizione

2 Ogni sezione o gruppo regionale può diventare membro dell'organo di coordinamento che gli è attribuito. Ciascuna sezione e ciascun gruppo regionale apporta lo stesso contributo, designando in seno al proprio comitato un rappresentante da inviare all'organo di coordinamento. La persona designata dispone di potere decisionale nell'ambito di competenza e d'intervento dell'organo di coordinamento e ha il compito di comunicare al proprio comitato tutte le decisioni prese dall'organo di coordinamento. Durante le sedute, a seconda dei temi affrontati, gli organi di coordinamento delle sezioni possono avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei gruppi professionali, delle reti e delle associazioni di specialisti, come pure di altri possibili ospiti.

Costituzione

3 Gli organi di coordinamento delle sezioni si costituiscono autonomamente.

Art. 18 Commissioni centrali

Funzione

1 a) Commissione centrale per le norme
La Commissione centrale per le norme coordina il lavoro svolto dalle commissioni per le norme e dalle altre organizzazioni attive nell'ambito della normazione, allo scopo di emanare e revisionare le pubblicazioni riguardanti l'ambito delle norme tecniche.
b) Commissione centrale per i regolamenti
La Commissione centrale per i regolamenti coordina il lavoro svolto dalle commissioni per i regolamenti, allo scopo di emanare e revisionare le pubblicazioni riguardanti l'ambito dei regolamenti.
c) Commissione centrale per la gestione delle informazioni
La Commissione centrale per la gestione delle informazioni coordina il lavoro svolto dalle commissioni e dalle altre organizzazioni attive nell'ambito della normazione, allo scopo di emanare e revisionare le norme e le altre pubblicazioni riguardanti l'ambito della gestione delle informazioni.

Composizione

2 La presidenza e la maggioranza degli altri membri che fanno parte delle commissioni centrali devono essere soci della SIA.

Competenze

3 a) La Commissione centrale per le norme approva le norme nazionali e le condizioni contrattuali generali relative alle norme, con riserva di eventuali ricorsi al Comitato.
b) La Commissione centrale per i regolamenti chiede all'Assemblea dei delegati l'approvazione dei regolamenti.
c) La Commissione centrale per la gestione delle informazioni approva le norme nazionali e le condizioni contrattuali generali relative alle norme in materia di gestione delle informazioni, con riserva di eventuali ricorsi al Comitato. Inoltre, consiglia e affianca la Commissione centrale per le norme e la Commissione centrale per i regolamenti, in concomitanza con tutte le questioni che riguardano la gestione delle informazioni.

Art. 19 Commissioni settoriali per le norme

Le commissioni settoriali per le norme della SIA coordinano le attività di normazione negli ambiti che riguardano le norme dei loro settori specifici, inoltre monitorano e conducono le commissioni per le norme che sono loro attribuite.

Art. 20 Commissioni per le norme

Le commissioni per le norme della SIA elaborano o revisionano le norme della SIA e ne incoraggiano la rispettiva applicazione.

Art. 21 Commissioni per i regolamenti

Le commissioni per i regolamenti della SIA elaborano e revisionano i regolamenti della SIA e ne incoraggiano la rispettiva applicazione.

Art 22 Gruppi professionali

La SIA annovera al suo interno i quattro gruppi professionali Ingegneria civile, Architettura, Tecnica e Ambiente. Ciascun socio della SIA appartiene a uno di questi quattro gruppi, in ragione della propria formazione o della propria attività professionale.

Art. 23 Sezioni

Funzione

1 Le sezioni curano i contatti e il dialogo con le autorità, il mondo politico e gli istituti di formazione locali. Inoltre, promuovono temi e questioni importanti per la SIA nei contesti regionali e discutono specifiche tematiche locali.

Organizzazione

2 Le sezioni sono organizzate in forma di associazioni, ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile, hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, i principi fondamentali e le decisioni della SIA. Lo statuto delle sezioni non deve contenere disposizioni che siano in contraddizione con lo Statuto SIA.

Costituzione

3 Per costituire una nuova sezione è necessaria una richiesta formulata da almeno 100 soci individuali e la presentazione di un progetto di statuto per la relativa sezione.

Affiliazione

4 I soci individuali, i soci studenti, i soci junior, i soci senior e i soci onorari della SIA sono al contempo anche membri di una sezione. Se non esprimono alcuna preferenza specifica al riguardo, i soci sono assegnati alla sezione del loro domicilio. Per i soci domiciliati all'estero l'affiliazione a una sezione è opzionale. È ammessa l'appartenenza a due o più sezioni.

Dimissioni ed esclusione

5 I soci che si dimettono o che sono esclusi da una sezione vengono al tempo stesso estromessi dalla SIA. Le dimissioni o l'esclusione dalla SIA comporta l'estromissione da tutte le sezioni.

Art. 24 Reti

Funzione

1 Le reti assumono funzioni trasversali allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla SIA.

Composizione

2 Ciascuna rete sceglie tra i propri membri una presidenza o una copresidenza e si costituisce autonomamente. I membri designati devono essere soci SIA. Durante le sedute, a seconda dei temi affrontati, le reti possono avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei gruppi professionali, delle sezioni, delle associazioni di specialisti, come pure di altri possibili ospiti.

Diritti e obblighi

3 La SIA e le reti regolamentano i diritti e gli obblighi reciproci, come pure le relative quote di adesione nell'ambito di una convenzione.

Art. 25 Associazioni di specialisti

Funzione

1 Le associazioni di specialisti trattano temi specifici della SIA, legati agli ambiti specialistici di loro competenza. Inoltre, promuovono la condivisione del sapere e il dialogo in merito a sviluppi e scoperte che riguardano i rispettivi settori di specializzazione.

Organizzazione

2 Le associazioni di specialisti sono organizzate in forma di associazioni, ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile e hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, i principi fondamentali e le decisioni della SIA. Nel comitato di un'associazione di specialisti deve sedere almeno un socio SIA.

Affiliazione

3 Tutti i soci della SIA sono liberi di entrare a fare parte di una o più associazioni di specialisti. Per quanto riguarda le categorie di affiliazione, le associazioni di specialisti possono avere una struttura che si scosta da quella prevista dalla SIA per i propri soci. Deve tuttavia essere creata almeno una categoria alla quale i soci della SIA sono ammessi.

Diritti e obblighi

4 La SIA e le associazioni di specialisti regolamentano i diritti e gli obblighi reciproci nell'ambito di una convenzione.

Contributi delle associazioni di specialisti

5 Le associazioni di specialisti versano alla SIA un contributo annuo.

Art. 26 Ufficio amministrativo SIA

Funzione

1 L'Ufficio amministrativo SIA è responsabile di gestire gli affari operativi, nel quadro della strategia societaria.

Composizione

2 L'Ufficio amministrativo SIA è composto dall'organico della SIA.

Compiti

3 I compiti che spettano all'Ufficio amministrativo SIA, al direttore e alla Direzione sono definiti nel Regolamento interno.

4 FINANZE E RESPONSABILITÀ

Art. 27 Finanze

Entrate

1 Le entrate della SIA si compongono come segue:
a) quote di affiliazione;
b) proventi derivanti dalla vendita di norme e regolamenti;
c) proventi derivanti dalla vendita di servizi;
d) contributi e donazioni.

Anno di esercizio

2 L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Tenuta dei conti

3 La SIA allestisce un conto di esercizio e un conto patrimoniale, nonché una contabilità separata per fondi speciali e, se necessario, per imprese particolari o per singole voci del conto di esercizio. Tutti i conti vengono chiusi alla fine di ogni anno civile.

Art. 28 Responsabilità

Per gli impegni della SIA risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità finanziaria individuale da parte dei soci SIA.

5 REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA SIA

Art. 29 Condizioni

La revisione dello Statuto o lo scioglimento della SIA possono essere proposti dal Comitato, da almeno un gruppo professionale, da almeno 1000 soci o da almeno cinque sezioni, per decisione delle rispettive assemblee generali. A tale scopo occorre inviare una domanda scritta al Comitato che la sottopone in forma di richiesta all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Art. 30 Procedura di liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei delegati stabilisce la procedura di liquidazione e l'impiego del patrimonio sociale.

6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Disposizioni transitorie

1 Le persone elette in seno agli organi e ai gremi della SIA prima dell'entrata in vigore del presente Statuto portano a termine il mandato in corso, secondo le disposizioni finora vigenti in materia di limitazione della durata del mandato. Nel caso di una rielezione, si conteggiano gli anni di mandato già trascorsi, tenendo conto della nuova disposizione che riguarda la limitazione relativa alla durata del mandato.

Entrata in vigore

2 Il presente Statuto, approvato l'8 maggio 2026 dall'Assemblea dei delegati, è entrato in vigore il 9 maggio 2026 e sostituisce lo Statuto precedente (100), edizione 2024.

Le formulazioni inclusive di genere contenute nel presente Statuto tengono conto delle indicazioni redazionali riportate nella Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione.

Copyright © 2026 by SIA Zurich
Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale, di copia integrale o parziale, di memorizzazione e di traduzione.